



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

POSITION PAPER

# **Proposte per il riordino normativo delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo**



A conclusione del lavoro delle Commissioni Finanze ed Attività Produttive nella Legislatura 2013-2018, l'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di Legge (AC 4302) recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo.

Con riferimento alle ipotesi di revisione e riordino della normativa sulle concessioni demaniali marittime contenute nel Disegno di Legge varato a gennaio dal Governo e modificato a conclusione dei lavori delle Commissioni riunite Finanze ed Attività Produttive occorre innanzitutto premettere quanto segue.

Il testo che esce dal lavoro delle Commissioni risulta integrato, rispetto a quello iniziale varato dal Governo, con diverse modifiche dove si riscontrano chiaramente i temi facenti parte della piattaforma di Cna Balneatori e sostenuti nel corso delle audizioni: in primis, la tutela del principio del Legittimo Affidamento per le attuali imprese balneari.

CNA Balneatori, nel corso dell'audizione tenuta il 2 maggio 2017 presso le Commissioni riunite *Finanze ed Attività Produttive sul DdL AC 4302 ( già citato)* ha sostenuto, *attraverso delle proprie proposte emendative*, l'introduzione nel Disegno di Legge la tutela del Legittimo Affidamento dei concessionari in attività, in quanto ciascuno di essi ha investito nella propria azienda, ha realizzato il proprio lavoro, ha valorizzato la propria impresa e ha capitalizzato nel tempo il valore commerciale e di mercato che ad essa compete, confidando nel regime giuridico vigente, posto in essere da specifiche norme dello Stato italiano.

La proposta emendativa di CNA è stata indirizzata ad integrare i criteri direttivi di riordino delle concessioni demaniali tutelando il legittimo affidamento dei concessionari che dimostrino di avere effettuato investimenti nella convinzione che il loro titolo concessorio sarebbe stato rinnovato, con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.

Infatti, la sentenza del 14 luglio 2016 della Corte di Giustizia europea (CGUE) nelle cause unificate Promo impresa (C - 458/20149) e Melis (C - 67/2015), ha chiarito che, nei confronti delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, merita di essere tutelato il legittimo affidamento dei concessionari che dimostrino di avere effettuato investimenti nella convinzione che il loro titolo concessorio sarebbe stato rinnovato.

Questo principio è confermato dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo le quali asseriscono che il concessionario abbia un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiaria e all'avviamento commerciale della propria impresa.

---

2

Tale affidamento trae fondamento da una giurisprudenza costante, dall'esistenza di disposizioni legislative e da un contratto concernente l'interesse patrimoniale in questione.

Questi requisiti sono riscontrabili nel rapporto concessorio in essere nei confronti degli attuali concessionari. Tutte norme nazionali richiamate nel titolo concessorio demaniale al momento del rilascio.

Dunque, ci si trova uniformemente di fronte al riconoscimento di un legittimo affidamento dell'imprenditore titolare di concessioni rilasciate in vigenza di tali norme.

L'imprenditore, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, ha così effettuato nel tempo investimenti per creare e valorizzare la propria impresa, qualificandosi nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Tale qualificazione acquisita dagli operatori dell'attuale comparto balneare italiano si allinea a quanto previsto al considerando 39 della Direttiva Servizi 2006/123/CE:

*“[la] nozione di regime di autorizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale”.*

---

3

Il diritto al riconoscimento della proprietà superficiale del concessionario demaniale marittimo è definito dall'articolo 17 della Carta di Nizza, il quale stabilisce che «ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.

Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità.

Ed inoltre, dal momento che le concessioni demaniali, sottoposte all'esame della Corte di Giustizia, erano state attribuite quando già era consolidato il principio secondo cui i contratti aventi un "interesse transfrontaliero certo" dovessero essere soggetti a obblighi di pubblicità e trasparenza la medesima Corte afferma che il principio della certezza del diritto (declinato nei termini di legittimo affidamento) non potrebbe invocarsi per giustificare una disparità di trattamento vietata in forza dell'articolo 49 TFUE (v. punto 73° della sentenza *CGUE del 14 luglio 2016*).

Dunque, nell'ambito dei rapporti concessori in essere basati, dapprima, sul diritto di insistenza definito dall'articolo 37, secondo comma, secondo periodo del Codice della Navigazione e successivamente anche con il cosiddetto "rinnovo automatico", previsto dall'articolo 10 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 è necessario sia specificata nella norma nazionale, all'esame della Camera dei Deputati, la continuità aziendale che qualifichi le attuali imprese balneari di beni in vigenza di rapporti pluriennali di durata infinita o indeterminata.

A tal proposito, è utile evidenziare, al paragrafo **6.1.4 - Durata delle autorizzazioni**, il MANUALE PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI DG Mercato interno e servizi prodotto dalla COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE che recita testualmente:

*“Un'autorizzazione limitata nel tempo ostacola l'esercizio delle attività di servizi, in quanto può impedire al prestatore di servizi di sviluppare una strategia di lungo termine, anche in relazione agli investimenti, e introduce, in generale, un elemento di incertezza per le imprese. Una volta che il prestatore di servizi abbia dimostrato di soddisfare i requisiti relativi alla prestazione di servizi, normalmente non vi è alcuna necessità di limitare la durata delle autorizzazioni. Sulla scorta di tali*

*considerazioni, l'articolo 11 dispone che l'autorizzazione debba essere rilasciata, di regola, per una durata illimitata."*

Cna Balneatori, prima di ogni revisione e riordino della normativa sulle concessioni demaniali marittime ha ritenuto necessario e indifferibile verificare, come osservato anche al paragrafo 43) della recente sentenza della Corte di Giustizia la questione della scarsità della risorsa naturale del bene spiaggia in ambito nazionale: "...il Giudice nazionale dovrebbe valutare la scarsità delle risorse in relazione al livello di governo a cui l'ordinamento attribuisce il potere di rilasciare nuove concessioni".

A tal proposito giova ricordare l'appello lanciato nel mese di novembre 2015 da Cna Balneatori a tutti i Sindaci dei comuni rivieraschi italiani per rassegnare i dati sulla disponibilità di tale risorsa.

---

5

Risorsa che va intesa a livello nazionale nel contesto europeo dove l'Italia può essere definita nella sua interezza costiera e considerata come una macroarea territoriale.

Il potere di rilasciare nuove concessioni attribuito oggi agli Enti locali deriva dal conferimento delle funzioni amministrative da parte delle Regioni e prima ancora, verso quest'ultime dallo Stato a cui continua ad essere corrisposto il canone demaniale marittimo dai concessionari.

Infatti, la citata sentenza della CGUE recita: "... ove il Giudice nazionale ritenesse che le risorse naturali siano scarse, troverebbe allora applicazione il [...] paragrafo 2 dell'art.12 Direttiva 2006/123/CE, ai sensi del quale: [...] la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata

in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa di quelli investiti".

In generale, infatti, solo laddove si accerti, preliminarmente, che le risorse demaniali siano scarse "...la proroga automatica [...] si porrebbe in contrasto con il richiamato paragrafo 2 dell'art.12 della Direttiva Servizi.

Condizione che non riguarderebbe la situazione dell'Italia in quanto le concessioni attualmente vigenti non arrivano ad occupare nemmeno il 50% delle spiagge disponibili.

Il comparto balneare, con le sue attuali connotazioni familiari, costituisce un caposaldo essenziale dell'economia turistica italiana, del contesto socio-economico-culturale e occupazionale litoraneo, dell'ambiente costiero e di una sua fruizione corretta e sicura.

Si tratta di una peculiarità nazionale, di un vero e proprio patrimonio da non disperdere.

Così come non vanno spogliati i concessionari demaniali dei loro beni, della loro azienda e del suo avviamento; beni tutti legittimamente impiantati sul bene pubblico nel vigore della normativa nazionale che, come visto, garantiva il rinnovo automatico delle concessioni e il diritto di insistenza contemplando in queste anche quelle ad uso di guardianaggio legittimamente concesse.

L'applicazione della Direttiva Servizi alle concessioni di beni pubblici non tiene in considerazione, senza nessun dubbio, le irrecuperabili ricadute negative nel

diritto delle imprese balneari al rispetto di loro beni. Pertanto, la tutela dei diritti dei concessionari assurge a *controlimite* agli effetti conformativi che scaturiscono dalla recente sentenza della Corte di Giustizia.

Cna Balneatori ha sostenuto che nel Disegno di Legge sul riordino delle concessioni (AC 4302) il ritorno, per i concessionari in attività a una sostanziale condizione di stabilità aziendale, che prescindendo da rinnovi mediante procedure comparative e consenta alle famiglie che operano nel settore - *la quasi totalità dei concessionari* - la ripresa della normale e completa attività, praticamente ingessata a quella data.

Ha sostenuto fosse necessario prevedere nel testo del Disegno di Legge A.C. 4302, adeguati livelli di protezione senza i quali, l'approvazione di una norma così composta non costituirebbe una soluzione per la cosiddetta questione balneare italiana al fine di ridare una condizione di stabilità aziendale e continuità aziendale per un tempo indeterminato alle attuali imprese balneari.

---

7

Cna Balneatori ha, *infatti*, sostenuto che la norma contenuta nel testo del Disegno di Legge AC.4302, non potesse essere approvata senza adeguati livelli di protezione per le attuali imprese balneari italiani, e che precisamente sono:

- il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31/12/2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto i cui rapporti concessori erano basati, dapprima, sul diritto di insistenza definito dall'articolo 37, secondo comma, secondo



periodo del Codice della Navigazione e successivamente anche con il cosiddetto "rinnovo automatico", previsto dall'articolo 10 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;

- i criteri e modalità di affidamento, su scala nazionale, solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;
  
- un lungo periodo transitorio per le implementazioni amministrative della disciplina di riordino anche al fine di verificare con esattezza attraverso una ricognizione su scala nazionale la disponibilità delle risorse, *per certo esistente*, per nuove iniziative imprenditoriali su spiagge disponibili e al fine di dimostrare la non applicabilità dell'art.12, comma 1 della Direttiva Servizi e dell'art.49 TFUE in modo da scongiurare aste ed evidenze pubbliche per il vigente comparto. *La risorsa spiaggia non è scarsa e resta garantita la libertà di stabilimento per nuove iniziative imprenditoriali;*

- il superamento dei valori OMI per i canoni cosiddetti pertinenziali esorbitanti da pagare e impossibili da sostenere per diverse centinaia di imprese “

CNA Balneatori, *attraverso una incisiva azione di sistema sia a livello nazionale che territoriale*, ha presentato una proposta di ordine del giorno al testo AC 4302-A in materia di revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, riproposto da un numero considerevole di Deputati che è stato accolto dal Governo impegnando quest'ultimo a

- tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, *rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009*, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle famiglie che operano nel settore la piena ripresa dell'attività;
- prevedere un lungo periodo transitorio al fine di verificare con esattezza, attraverso una ricognizione su scala nazionale, la disponibilità della risorsa per nuove iniziative imprenditoriali *e finalizzata a dimostrare la non applicabilità dell'art.12, comma 1 della Direttiva Servizi e dell'art.49 TFUE in modo da scongiurare aste ed evidenze pubbliche per il vigente comparto. La risorsa spiaggia non è scarsa e resta garantita la libertà di stabilimento per nuove iniziative imprenditoriali;*

- rivedere i criteri di stima dei canoni pertinenziali superando gli attuali valori OMI, al fine di rendere il pagamento sostenibile da parte di centinaia di imprese del settore balneare.

Le leggi regionali approvate dall'Abruzzo e dalla Liguria, con la forte e incisiva azione di sistema di Cna, rappresentano un ulteriore importante riscontro dell'iniziativa sindacale di CNA Balneatori messa in campo su tutto il territorio nazionale affinché si affermi la continuità aziendale e si scongiurino definitivamente aste e procedure concorsuali per le attuali imprese.

I livelli nazionale e regionale di CNA Balneatori, nel corso degli incontri e delle audizioni in Regione Liguria, hanno sostenuto e ottenuto attraverso le proprie tesi sindacali e le proprie proposte emendative che, in forza del principio del legittimo affidamento, si introducesse nel testo della legge recentemente approvata il diritto- *come avvenuto con la legge regionale precedentemente approvata in Abruzzo*- alla continuità aziendale delle imprese balneari titolari di concessioni in essere e, *in questo contesto*, alla estensione della durata delle concessioni per ulteriori 30 anni.

Importante il risultato raggiunto dalle regioni Liguria e Abruzzo attraverso un lavoro di ascolto e di confronto con le forze sindacali, con l'approvazione di leggi che garantiscono tutela e continuità aziendale delle imprese balneari che hanno investito nella propria azienda, realizzato il proprio lavoro, valorizzato la propria impresa capitalizzando nel tempo il suo valore, confidando nel regime giuridico vigente, posto in essere da specifiche norme dello Stato italiano.

Per la legge abruzzese 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari) con sentenza C.C. 118/2018 è stata recentemente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3. Mentre si è in attesa della pronuncia per la legge ligure. Si estrapola e si evidenzia un commento giuridico- *sul caso della legge abruzzese-* degli Avvocati Roberto Righi ed Ettore Nesi del pool legale di CNA Balneatori:

*“Quello che è importante però è che la Corte ha esaminato la vicenda soltanto sotto il profilo meramente nazionale del riparto di competenze tra Stato e Regione, senza porsi il problema di quale sia l'ambito della tutela del legittimo affidamento nel complessivo ordinamento eurounitario. A questo punto, proprio in base al paragrafo 3.2 della sentenza, abbiamo avuto la conferma ulteriore che questo compito spetta esclusivamente al legislatore statale e quindi, prima che sia troppo tardi in un contesto politico completamente diverso, sarà indispensabile trattare i contenuti della nuova legge statale italiana in materia con gli organi dell'Unione Europea per evitare nuove procedure di infrazione. Comunque sia, la Corte non ha contestato il legittimo affidamento né mai avrebbe potuto farlo, ma ha semplicemente detto che di questo si possono occupare soltanto il legislatore statale, ovvero i giudici nell'ambito del loro compito di complessiva applicazione del diritto eurounitario alla materia.”*

Diversi comuni rivieraschi, stanno valutando se approvare dei piani demaniali marittimi dove oltre a riscontrare la disponibilità delle spiagge afferenti alle attuali concessioni se ne registra anche la disponibilità per nuove iniziative imprenditoriali in quanto bene non considerabile scarso.

Nel frattempo in riferimento al A.S. 2960 recante *“bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* CNA ha sottoposto all'attenzione dei rappresentanti parlamentari, anche con il sostegno del livello territoriale, la seguente proposta emendativa aggiuntiva all'art.72 (*Interventi in materia di enti territoriali*):

*“Fermo restando il complessivo riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico e ricreativo, unitamente alla verifica da parte degli enti locali sulla scarsità della risorsa naturale, di cui all'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE, è riconosciuta, in osservanza del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, una durata della concessione in essere non inferiore a trenta anni per la conservazione della continuità aziendale.”*

CNA Balneatori, ha ritenuto indifferibile, che nel prosieguo dell'iter parlamentare

*quanto contenuto nei suddetti ordini del giorno proposti alla Camera dei Deputati e accolti dal Governo, per ciò che attiene la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, costituisca parte normativa del testo di riordino delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo assegnato al Senato della Repubblica S. 2957 senza i quali l'approvazione di una norma così composta andrebbe contrastata in quanto non costituisce una soluzione per la cosiddetta questione balneare italiana al fine di ridare una condizione di stabilità e continuità aziendale per un tempo indeterminato alle attuali imprese balneari.*

CNA Balneatori ha ritenuto, *altresì*, fondamentale iniziare immediatamente il confronto con le forze politiche e parlamentari e con i rappresentanti istituzionali anche attraverso iniziative rivolte alle imprese del sistema balneare che vedano impegnati i livelli nazionale e territoriale di CNA Balneatori.

Le Commissioni riunite 6<sup>a</sup> (Finanze) e 10<sup>a</sup> (Industria, Commercio e Turismo) del Senato della Repubblica, rispetto all'Atto Senato 2957 recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo - *durante i lavori del 13 dicembre 2017*- hanno deliberato un ciclo di audizioni informali - *così come richiesto anche da CNA Balneatori*- che, *visto l'approssimarsi della scadenza della 17<sup>a</sup> Legislatura*, ha di fatto reso impossibile l'approvazione definitiva del provvedimento in esame.

CNA Balneatori, *infatti*, ha posto l'accento sul fatto che l'approvazione di una legge senza la continuità aziendale per l'attuale comparto balneare italiano, *ossia senza audire chi rappresenta 30 mila imprese e altrettante famiglie che vivono nell'incertezza del proprio futuro e del proprio lavoro da più di 10 anni, senza che siano scongiurate le procedure comparative per ridare stabilità alle imprese in attività e far ripartire gli investimenti, senza che si apra un confronto in Europa sulla Direttiva Servizi per assodarne la non inerenza con il settore*, non dà una risposta alla cosiddetta questione balneare italiana.

La recente pubblicazione di un importante studio commissionato dalla Commissione PETI del Parlamento Europeo datato novembre 2017, dal titolo *Le concessioni balneari italiane e la direttiva 2006/123/CE nel contesto europeo*

*“avanza delle puntuali proposte per risolvere l’incertezza normativa in cui si trovano le imprese balneari italiane: dopo il recepimento della direttiva Bolkestein in Italia, che ha portato all’abrogazione del rinnovo automatico delle concessioni ai medesimi titolari, il settore è infatti da tempo in attesa di una nuova norma che restituisca un orizzonte temporale certo su cui basare gli investimenti.*

*Spagna, Portogallo e Croazia hanno risolto la questione in maniera positiva per gli attuali imprenditori balneari, con delle lunghe concessioni dai 30 ai 75 anni che non hanno mai incassato procedure di infrazione europee e che sono state anzi promosse dallo studio in questione.*

*La riforma delle concessioni balneari italiane deve tenere conto del legittimo affidamento agli attuali imprenditori e dell’ampia disponibilità di spiagge ancora libere, pertanto occorre agire su un “doppio binario” che tuteli gli interessi economici e i diritti di chi finora ha investito in queste attività.*

---

14

*L’invito arriva direttamente da un’analisi commissionata dal Parlamento europeo, che interviene sulla questione balneare italiana, su mandato del dipartimento “Diritti dei cittadini e affari costituzionali” quale risposta alle numerose petizioni che gli imprenditori balneari italiani hanno presentato alla fine del 2016 proprio per denunciare la disparità di trattamento dell’Italia rispetto a Spagna e Portogallo e la violazione di diversi altri diritti in un lungo documento (fonte Mondobalneare).”*

Durante l’iter parlamentare sulla Legge di Bilancio 2018, la Commissione Bilancio della Camera il 20 dicembre approvava un emendamento che prevedeva la proroga di un anno delle attuali concessioni demaniali.

CNA Balneatori è prontamente intervenuta affermando che l'emendamento approvato dalla commissione Bilancio della Camera relativamente al riordino normativo delle concessioni non pone fine all'incertezza che domina il settore balneare.

L'allungamento di un anno delle concessioni, *infatti*, non solo era già previsto da una norma varata nel 2016 ma non fornisce una soluzione definitiva al problema della continuità aziendale delle imprese balneari alle quali va assicurata la stabilità al fine di permettere un ritorno robusto agli investimenti per contribuire a consolidare la crescita economica.

L'emendamento è stato ritirato e nel frattempo CNA Balneatori ha chiesto che si riaprisse al più presto il confronto tra istituzioni e imprese affinché il tema del legittimo affidamento e della continuità aziendale entrino nell'agenda del prossimo Parlamento e del prossimo Governo.

---

15

Firmato lo scioglimento delle camere e all'esito delle consultazioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del parlamento, le sorti delle concessioni balneari italiane - *in cima all'agenda di CNA Balneatori nell'ambito delle proposte e delle iniziative Confederali* - costituiranno uno dei temi centrali, *per la Legislatura 2018-2023*, nel confronto con il nuovo Esecutivo di Governo.

E', *infatti*, improcrastinabile il varo di una riforma di riordino che superi gli effetti pregiudizievoli della Direttiva Servizi, meglio conosciuta come Direttiva Bolkestein e stabilisca norme certe e durature affinché le attuali imprese balneari tornino pienamente ad investire ed a recuperare la continuità aziendale per svolgere con serenità il proprio lavoro.



Anche le recenti dichiarazioni dell'ex Commissario Europeo, Mr. Frits Bolkestein, hanno messo in dubbio l'applicabilità della Direttiva servizi per le concessioni demaniali marittime di cui porta il nome creando legittime attese negli operatori **riaprendo, su nuove basi, il dialogo in corso tra Autorità nazionali ed europee.**

Il **comparto balneare italiano**, con le sue specifiche connotazioni familiari, costituisce un fattore essenziale dell'economia turistica italiana, del contesto socio-economico, culturale e occupazionale litoraneo, dell'ambiente costiero e di una sua fruizione corretta e sicura da parte degli utenti.

Si tratta di una **peculiarità nazionale**, di un vero e proprio **patrimonio da non disperdere.**

## **Punti cardine di CNA Balneatori per la risoluzione della questione italiana delle concessioni demaniali marittime**

- Continuità aziendale, secondo la tutela del *legittimo affidamento*, per scongiurare le evidenze pubbliche e le aste per le attuali imprese balneari al fine di ridare una condizione di stabilità per un tempo indeterminato alle attuali imprese balneari, secondo quanto già previsto all'art.37, 2° comma, 2° periodo del Codice della Navigazione con il *cosiddetto Rinnovo Automatico*;
- Riapertura del confronto in Europa al fine di individuare gli strumenti interpretativi per una corretta applicazione della Direttiva che non inerisca in modo pregiudizievole con la continuità aziendale delle attuali imprese turistico balneari;
- Verifica e certificazione della *non scarsità del bene spiaggia* e della conseguente disponibilità-*in ambito nazionale* – finalizzata ad assodare la non limitatezza della risorsa. Necessaria per garantire la programmazione di nuove iniziative imprenditoriali secondo un indirizzo e una propensione per strutture a basso impatto ambientale e facilitanti la fruibilità e la sostenibilità del turismo balneare;
- Garantire le condizioni di legalità e trasparenza nell'espletamento delle attività rivolte alla gestione del demanio marittimo al fine di una incisiva attività di prevenzione nei confronti di forme di penetrazione o di ingerenza da parte della criminalità;

- Superamento dei valori O.M.I. per i canoni cosiddetti pertinenziali esorbitanti da pagare e impossibili da sostenere per diverse centinaia di imprese balneari;
- Rettifica dell'aliquota IVA anche per le prestazioni connesse alla balneazione, parificandola al 10% con conseguente inserimento delle imprese balneari nella classificazione delle attività economiche (ATECO) del settore turismo;
- Conservazione del diritto alla continuità aziendale con la tutela del legittimo affidamento per le concessioni demaniali marittime di cui ai cosiddetti atti formali individuati dall'art. 3, comma 4bis Legge 494/1993 di durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione della legittimità, dell'entità, della rilevanza, della qualità e della ecosostenibilità economica delle opere realizzate e da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni e dai comuni.

